

N. 07245/2016 REG.PROV.COLL.
N. 04066/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4066 del 2016, proposto da: *OHISSI S*

dall'avv. Giovanna Sarnacchiaro, con domicilio eletto presso Tar Lazio
Segreteria Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Uffici Scolastici
Regionali, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Mario D'Ascoli;

per l'annullamento

del dm 106 del 23 febbraio 2016 (medie - superiori)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Uffici Scolastici Regionali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso è proposto da insegnanti tecnico-pratici i quali lamentano l'oggettiva impossibilità di conseguire il titolo abilitativo all'insegnamento per la mancata attivazione di percorsi abilitativi loro destinati;

Richiamato quanto disposto nell'ordinanza di questa sezione n. 2154/2016;

Vista, altresì, l'ordinanza del Consiglio di Stato, n.1836 del 18 maggio 2016 adottata nelle more della redazione della presente decisione, che, in riforma dell'ordinanza di questa Sezione n. 1666/2016, ha ritenuto "che la normativa primaria di riferimento del tutto legittimamente richiede (oltre al titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell'abilitazione all'insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi ai concorsi di cui all'art. 400 del cit. D.Lgs. n. 297/1994, e perciò anche a quello di cui qui trattasi, bandito il 26 febbraio 2016 ai sensi del comma 114 della legge n. 107/2015; ma che a tutti tali concorsi, nondimeno, continui altresì ad applicarsi, interinalmente, la disciplina transitoria di cui all'art. 402 dello stesso D.Lgs. n. 297/1994, in forza della quale – per ciascuna classe di concorso – debba prescindere dal possesso dell'abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso finché, per quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo "ordinario" (nei sensi,

sopra chiariti, di percorso aperto a tutti i soggetti muniti del titolo di studio richiesto); con l'ulteriore corollario che, fino a tale momento, appare illegittima la clausola del bando (e il conforme provvedimento applicativo di essa) che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non consenta la partecipazione al concorso anche a prescindere dall'abilitazione";
che, dunque il ricorso vada accolto, essendo fondato il quarto motivo, con annullamento in parte qua del provvedimento impugnato ;
che le spese del giudizio, attesa l'assoluta novità della questione , possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato, in parte qua.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

